



LEGGE 18 dicembre 1990 n.152 (pubblicata il 20 dicembre 1990)

Calendario delle Festivit

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 dicembre 1990

Art.1

Sono festive le seguenti festivit e ricorrenze religiose:

- tutte le domeniche
- il 1 gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;
- il 6 gennaio, Epifania del Signore;
- Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (gioved) dopo la domenica della SS.

Trinit;

- il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
- il 1 novembre, tutti i Santi;
- il 2 novembre, Commemorazione dei defunti;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;
- il 25 dicembre, Natale del Signore.

Sono previste le seguenti festivit religiose e nazionali:

- il 5 febbraio, Sant'Agata, Compatrona della Repubblica;
- il 3 settembre, San Marino, Patrono e Fondatore della Repubblica.

Art.2

Sono festive le seguenti ricorrenze civili:

- il lunedì di Pasqua;
- il 26 dicembre.

Sono inoltre previste le seguenti festivit civili e nazionali:

- il 25 marzo, Arengo;
- il 1 aprile e il 1 ottobre, Ingresso dei Capitani Reggenti;
- il 1 maggio, Festa del lavoro;
- il 28 luglio, Caduta del Fascismo.

Art.3

Dalla data di applicazione della presente legge cessano di essere festive le seguenti ricorrenze religiose:

- 19 marzo San Giuseppe;
- il giovedì dopo la VI^ domenica di Pasqua,
- il 29 giugno, SS.Apostoli Pietro e Paolo;

nonch le seguenti ricorrenze civili:

- pomeriggio dell'ultimo giorno di carnevale;
- 14 agosto;
- 16 agosto;
- 24 dicembre;
- 31 dicembre.

Art.4

Nelle festivit  nazionali i pubblici uffici e le case dei Castelli devono essere imbandierati.

Art.5

La legislazione sul lavoro e la legislazione sul non compimento di atti civili nelle giornate festive vengono adeguate a quanto previsto nella presente legge.

Sono abrogate le norme in contrasto.

Art.6

Gli aspetti compensativi conseguenti alle modifiche al calendario delle festivit  introdotte con la presente legge saranno regolati da appositi accordi da sottoscrivere con le Organizzazioni Sindacali. In mancanza di accordo vanno garantite equivalenti forme compensative.

Art.7

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1991.

Data dalla Nostra Residenza, add 19 dicembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

Clausola di esclusione della responsabilit 

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un pi  ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito   quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provveder  a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilit  per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

  costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non   sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

  talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilit ;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica,   necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si pu  garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale   considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilit  in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilit  non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, n  di escludere la responsabilit  nei casi per i quali essa non pu  essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

  Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.

